2) Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che le clausole che prevedono pagamenti a scadenze fisse imputati in via prioritaria agli interessi, il prolungamento della durata del contratto e l'aumento delle rate per il pagamento del saldo, il cui importo [può] aumentare in misura significativa a seguito delle variazioni del tasso di cambio, provocano uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, segnatamente in quanto espongono il consumatore a un rischio di cambio sproporzionato.

3) Se l'articolo 4 della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso impone che la chiarezza e la comprensibilità delle clausole di un contratto di mutuo denominato in valuta estera e rimborsabile in valuta nazionale siano valutate facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, al contesto economico prevedibile, nella fattispecie le conseguenze delle difficoltà economiche degli anni dal 2007 al 2009 sulle variazioni del tasso di cambio, tenendo conto delle competenze e delle conoscenze del creditore professionale e della sua buona fede.

4) Se l'articolo 4 della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che impone che la chiarezza e la comprensibilità delle clausole di un contratto di mutuo denominato in valuta estera e rimborsabile in valuta nazionale siano valutate verificando se il mutuante, il quale dispone delle competenze e delle conoscenze di un professionista, abbia comunicato al consumatore informazioni, in particolare numeriche, unicamente oggettive e astratte, che non tengono conto della possibile incidenza del contesto economico sulle variazioni dei tassi di cambio.

([1]) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Impugnazione proposta il 21 agosto 2019 dalla Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 28 giugno 2019, causa T-64/18, Alfamicro/Commissione

(Causa C-623/19 P)

(2019/C 348/14)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (rappresentanti: G. Gentil Anastácio e D. Pirra Xarepe, advogados, e M. Stock da Cunha, advogada estagiária)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale pronunciata nella causa T-64/18 ([1]),

— annullare la decisione della Commissione C (2017) 8839 final, del 13/12/2017,

— condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ritiene che il fatto generatore di un credito contrattuale sia il contratto stesso. Pertanto, se la Commissione poteva, nell'azione declaratoria, dedurre quanto preteso – e non lo ha fatto – non può, in seguito alla sentenza, emettere titoli esecutivi su importi di credito allo scoperto.

La Commissione è incorsa in uno sviamento di potere.

Nella sentenza declaratoria (T-831/14) ([2]), il Tribunale ha statuito sul credito della Commissione risultante dalla convenzione di sovvenzione e non, come afferma ora erroneamente il Tribunale, sui costi non ammissibili relativi al periodo coperto dall'audit.

Dal dispositivo della sentenza redatta nell'azione declaratoria (T-831/14) non risulta alcuna limitazione, né relativamente al credito, né relativamente al periodo, né relativamente ai costi.

A un unico obbligo, il credito nei termini della convenzione di sovvenzione, corrisponde un unico titolo esecutivo.

Non ha alcun senso che il Tribunale fissi definitivamente un credito e che in seguito il creditore sostenga che, alla fine, non erano stati calcolati tutti gli importi.

La ricorrente ritiene che, a partire dal momento in cui si avvia un'azione declaratoria per la fissazione del credito contrattuale dell'Unione, sia vietato alla Commissione emettere titoli esecutivi senza fare riferimento alla sentenza del Tribunale.

Se l'azione declaratoria ha come oggetto il credito contrattuale di cui la Commissione è titolare nei confronti del debitore, la competenza del Tribunale per fissare il credito esclude il potere della Commissione di emettere titoli che si sovrappongano alla sentenza.

(1) EU:T:2019:453.
(2) V. causa C-14/18 P.

Impugnazione proposta il 27 agosto 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione allargata) del 18 giugno 2019, causa T-624/15, European Food e a.v/Commissione

(Causa C-638/19P)

(2019/C 348/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche, agente, P.-J. Loewenthal, agente)

Altre parti nel procedimento: European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL, Scandic Distilleries SA, Ioan Micula, Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL, West Leasing International SRL, Regno di Spagna e Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione allargata) del 18 giugno 2019, cause riunite T-624/15, T-694/15 e T-704/15, European Food e a./Commissione (1);

— respingere la prima parte del primo motivo e la prima parte del secondo motivo dedotti nella causa T-704/15;

— respingere la prima e seconda parte del secondo motivo dedotti nelle cause T-624/15 eT-694/15;

— rinviare le cause riunite T-624/15, T-694/15 e T-704/15 al Tribunale per un esame delle domande non ancora esaminate, e

— riservare le spese relative al giudizio di primo grado e a quello d'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo d'impugnazione la Commissione sostiene che, avendo concluso che la Commissione non era competente ad adottare la decisione (2) impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto consistente nell'erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 108 TFEU e/o dell'allegato X, capo 2, dell'Atto di adesione della Romania (3),e nell'errata qualificazione giuridica dei fatti.